



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Istituto Comprensivo "San Giuseppe da Copertino" - Copertino

Via Mogadiscio 49 - 73043 Copertino (LE) - C.F. 80010740753

Codice Meccanografico: LEIC865009 Tel. e Fax: 0832.947164

E-mail: leic865009@istruzione.it - leic865009@pec.istruzione.it Sito: www.polo3copertino.it

Prot. si veda segnatura

Alle famiglie
Agli alunni
Al personale
Al Sito WEB

Oggetto: applicazione del DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5: Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.

In data 4 febbraio 2022 è stato pubblicato il D.L. di cui all'oggetto che contiene le seguenti disposizioni in materia di svolgimento delle attività didattiche in sicurezza.

La norma produce i suoi effetti a seguito della pubblicazione in G.U., a decorrere dal 5 Febbraio 2022 e fino a nuova disposizione del Governo.

In merito alla dichiarazione necessaria per ottenere il tampone gratuito per i casi previsti (sostanzialmente solo nei seguenti casi):

- se compaiano i sintomi e dopo aver consultato il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale;
- per i non vaccinati dopo il periodo di quarantena per rientrare a scuola)

fino a nuova disposizione regionale sarà fornita alle famiglie autocertificazione.

Art.6 comma1 lett. a) punto 1 del D.L. n.5 del 4/2/2022

Scuola Infanzia:

1. fino a 4 casi di positività accertati tra gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe:

l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

Art.6 comma1 lett. a) punto 2 del D.L. n.5 del 4/2/2022

Scuola Infanzia:

2. con 5 o più casi accertati nella stessa sezione di alunni affetti da covid:

- a) si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente;
- b) ai bambini e agli alunni della sezione, si applica il regime sanitario di autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020 (alunni vaccinati con ciclo completo entro 120 giorni o che abbiano effettuato la dose di richiamo o che siano guariti dal covid entro 120 giorni) con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età.
- c) Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni.
- d) La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Art.6 comma1 lettera b) punto 1 del D.L. n.5 del 4/2/2022

Scuole primarie

fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe:

- 1) l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.
- 2) In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

Art.6 comma1 lettera b) punto 2 e comma 2 e 4 del D.L. n.5 del 4/2/2022:

Scuole primarie

con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente,

- 1. per coloro che diano dimostrazione, mediante green pass, di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.
- 2. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
- 3. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni e la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo

di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Art.6 comma1 lettera c) punto 1 del D.L. n.5 del 4/2/2022:

scuole secondarie di primo grado:

con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe:

l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;

Art.6 comma1 lettera c) punto 2 e comma 2 e 4 del D.L. n.5 del 4/2/2022:

scuole secondarie di primo grado:

con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe:

1. per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.
2. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori.
3. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni e la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Copertino, 07/02/2022

f.to digitalmente dal Dirigente Scolastico
Dott.sa Eleonora Giuri